

TORNATA DEL 16 GENNAIO 1869

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. Congedi — Omaggi — Nomina del Senatore Poggi a Commissario per il progetto di legge sui Conciliatori — Dichiarazioni del Senatore Lauzi — Squittinio per le tre Commissioni seguenti: primo, Cassa dei depositi e prestiti; secondo, vigilanza all'Amministrazione del fondo pel Culto; terzo, Cassa militare — Seguìto della discussione del progetto di legge per disposizioni circa l'Amministrazione e Contabilità dello Stato — Nuova relazione dell'articolo 22, rimandato alla Commissione accettata dal Regio Commissario — Approvazione dell'articolo — Nuove obiezioni e proposta del Senatore Lauzi all'articolo 37 — Osservazioni e controposta del Senatore Scialoia, combattuta dal Senatore Lauzi — Considerazioni del Senatore Farina in favore della proposta Lauzi — Dichiarazioni del Regio Commissario e del Senatore Scialoia — Ritiro dell'emendamento Lauzi — Approvazione dell'articolo 37 emendato — Lettera del facente funzione di Prefetto di Palazzo — Modificazione proposta dal Regio Commissario all'emendamento del Senatore Poggi all'articolo 38, accettata dal Senatore Poggi — Avvertenze del Relatore e dei Senatori Cibrario e Sappa — Dichiarazione del Relatore — Ritiro della modificazione del Regio Commissario — Reiezione dell'emendamento Poggi — Approvazione dell'articolo 38 e reiezione dell'articolo 42 del progetto ministeriale — Approvazione dell'articolo 39 — Osservazioni e proposta d'aggiunta all'articolo 40 del Regio Commissario combattute dal Senatore Scialoia e dal Relatore — Nuove osservazioni del Commissario Regio — Reiezione dell'aggiunta del Commissario Regio — Approvazione dell'articolo 40 — Aggiunta all'articolo 41 del Relatore — Approvazione dell'articolo coll'aggiunta e degli articoli 42, 43, 44 — Aggiunta all'articolo 45 del Relatore — Approvazione dell'aggiunta e degli articoli dal 45 al 50 — Variante all'articolo 51 del Relatore — Approvazione della variante e degli articoli 51 e 52 — Correzione all'articolo 53 del Commissario Regio — Approvazione della correzione e dell'articolo — Emendamento all'articolo 54 del Senatore Chiesi — Osservazioni del Senatore Lauzi cui risponde il Regio Commissario — Approvazione dell'articolo 54 — Dubbio del Senatore Scialoia cui risponde il Regio Commissario — Proposta del Senatore Farina combattuta dai Senatori Casati e Alferi — Sorteggio degli scrutatori per lo squittinio delle tre Commissioni.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Commissario Regio, e più tardi interviene anche il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

I Senatori Salmour, De Gregorio e Marliani, chiedono un mese di congedo, che loro viene dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Carlo Bonadei d'un suo libro per titolo *Satire tre*.

Gli Eredi Botta, dell'*Effemeride Indicatore Commerciale di Firenze*.

Il signor Daniele Pallaveri, di una *Lettera al Ministro della Pubblica Istruzione*.

Presidente. Debbo notificare al Senato che l'onorevole Senatore Lauzi non formava parte dell'Ufficio

quinto quando fu nominato per Commissario in ordine alla legge dei Conciliatori il Senatore Presidente F. M. Serra; e dovendosi quindi, a termini dell'articolo 15 del nostro Regolamento, surrogare un nuovo Commissario per l'assenza dello stesso signor Senatore Serra; la Presidenza nomina il signor Senatore Poggi per completare l'Ufficio Centrale melesimo.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Quantunque il fatto abbia dimostrato che era uno scrupolo ragionevole quello che io ho manifestato ieri, tengo tuttavia a dichiarare che non era già un rifiuto il mio, come poté forse da alcuni venir interpretato, e che sen'io riconosceva per la cortesia usatami dal Signor Presidente nel destinarli a far parte di quell'Ufficio Centrale.

Presidente. Avverto il Senato che resta a farsi la nuova nomina delle seguenti Commissioni; cioè quella

sulla cassa dei Depositi e Prestiti; quella di vigilanza all'amministrazione del fondo per il Culto, e quella di sorveglianza della Cassa militare.

I componenti della Commissione dei Depositi e Prestiti erano i Signori Senatori De'Gori, Giorgini e Leopardi.

Per la Commissione di vigilanza all'amministrazione del fondo per il Culto, erano i Signori Senatori Des-Ambrois, Pasini e Saracco.

Per la Commissione di sorveglianza alla cassa Militare i Signori Senatori Pastore e Pallieri.

Invito i Signori Senatori a preparare le loro schede per la nuova nomina di queste tre Commissioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER
DISPOSIZIONI INTORNO ALL'AMMINISTRAZIONE ED ALLA
CONTABILITÀ DELLO STATO

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulla Amministrazione e Contabilità dello Stato.

Nella seduta di ieri restò sospesa la votazione degli articoli 22, 37, 38.

Quanto all'articolo 22 la Commissione propone la redazione di questo articolo nuovo nei seguenti termini.

« Il Direttore Generale del Tesoro invigila alla riscossione delle imposte dirette in conformità dei bilanci e delle leggi vigenti, alla riscossione di ogni somma dovuta direttamente al Tesoro, e soprintende ai versamenti di tutte le entrate nelle casse di esso Tesoro, provvede al movimento dei fondi, ammette a pagamento i mandati spediti dai Ministeri, provvede al pagamento delle spese fisse, e tiene esatta registrazione delle operazioni di tesoreria che gli sono ordinate dal Ministro delle Finanze.

« Il Regolamento indicherà i registri ausiliarii, oltre al giornale e al libro mastro a scrittura doppia, che dovranno esser tenuti presso la Direzione generale del Tesoro. »

Il signor Commissario Regio accetta questa nuova redazione?

Commissario Regio. Io per verità avrei preferito che il *soprintendere* e il *vigilare* del Direttore Generale del Tesoro si mantenessero nella disposizione che avevano nell'articolo. Del resto, mi rimetto a quello che sarà per deliberare il Senato.

Concordo poi interamente sopra tutte le altre modificazioni state proposte dalla Commissione.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni, porrò ai voti l'articolo modificato dalla Commissione, e del quale ho dato testè lettura.

Chi crede di approvarlo, abbia la bontà di sorgere. (Approvato).

Fu sospeso anche l'articolo 37. La Commissione ha da fare osservazioni sopra questo articolo?

Senatore Duchoqué, Relatore. La Commissione, tutto considerato, ha creduto di non dover proporre varianti

a questo articolo. Essa lo mantiene quindi tal quale si trova.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Prima di tutto domanderei se la Commissione, a cui parmi fu rinviato l'articolo, abbia creduto di mantenerlo.

Senatore Duchoqué, Relatore. Sì Signore; la Commissione lo mantiene.

Senatore Lauzi. In questo caso non posso che ripetere sommariamente le osservazioni che ho avuto l'onore di esporre ieri al Senato. — Quella forma imperiosa dei versamenti nelle Casse dello Stato, ossia del Tesoro, di quelle somme, che dai percettori di diversi generi sono riscosse, da quei percettori che sono per così dire gli intermediarii tra i contribuenti ed il Tesoro, mi pare, replico, che possa avere dei gravissimi inconvenienti. Più ci ho pensato, più me ne sono convinto; questa forma di versamenti giornalieri, o anche ogni dieci giorni, quando si tratta di distanze indeterminate, senza distinzione, mi pare che in pratica non possa trovare osservanza.

Io veramente convinto di quei principii, che furono applicati dalla Commissione nell'articolo 22, e che pochi istanti sono furono sanzionati dal Senato, mi feci un concetto di questa separazione tra il denaro che esiste nelle casse, che chiamerò ancora intermedie, e il denaro che esiste nelle casse del Tesoro, e mi convinco sempre più per le ragioni dette dall'onorevole Scialoja, che finchè il denaro non è entrato nella Cassa delle Tesorerie non vi soprintende la Direzione del Tesoro, non si considera ancora denaro versato. Quindi riflettendo che in ogni ramo della pubblica Amministrazione, sia per la riscossione delle imposte dirette, sia per la esazione delle Gabelle, sia per la vendita dei generi di privativa, in qualunque siasi ramo in somma di percezione di tasse e di imposte, vi devono esser regole particolari, le quali obblighino la persona qualunque, che lo riceve, a versare, in quei modi e in quei tempi che gli stessi Regolamenti prescrivono, i denari alle Casse provinciali, ove diventano effettivamente denari dello Stato; io credo che sarebbe forse superflua la disposizione dell'articolo 37, e che si potrebbe appunto lasciare che ciascun Regolamento dei diversi rami di percezione di pubbliche imposte, provvedesse alla bisogna, salvo sempre quella vigilanza, in forza della quale appunto il Direttore del Tesoro potrà invocare i provvedimenti della Direzione generale dell'uno o dell'altro ramo, perchè le cose vadano in regola, se mai non andassero. Quindi per non sopprimere addirittura l'articolo, si potrebbe dire: « Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate nelle Casse del Tesoro nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e Regolamenti vigenti, e dal Regolamento che sarà fatto in esecuzione della presente legge.

Il danaro sarà accompagnato da un conto sommario di cassa.

Credo che in questo modo si tolga il dubbio che potrebbe nascere dalla soppressione dell'articolo, e si spieghi il concetto che ho avuto l'onore di accennare sommariamente al Senato. Quindi proporrei che l'articolo 37 venisse modificato in questo senso.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Veramente la Commissione a nome della quale ha parlato il suo onorevole Relatore, non ha trovato una ragione molto urgente di cambiamento.

Io però non dissimulo che almeno in quanto a ciò che riguarda il mio individuale giudizio, sento che non abbiamo onde affermare di aver avuto presenti tutti i particolari di tutte le amministrazioni che attendono alla riscossione delle varie imposte, per poter veramente esser certi che una regola generale dei versamenti quotidiani o dei versamenti decadali, nella ipotesi dell'articolo 37, si possa rigorosamente adempiere dagli esattori di qualsiasi ordine, ed in qualsiasi luogo.

Però quanto a me, io lascerei al Senato di decidere se l'emendamento proposto possa essere accolto.

Soltanto il Senato mi permetterà di fare due osservazioni, su ciò che l'onorevole Senatore Lauzi testè diceva.

È verissimo che prima che il danaro riscosso non sia versato, prima che il versamento non abbia avuto luogo, la soprintendenza del Tesoro, su questo danaro non può spiegarsi, ed è pur vero che questa legge parla del danaro riscosso e versato e della contabilità; quindi sarebbe, sotto questo aspetto, più conveniente, che le leggi che provvedono a ciascun ramo d'imposta, e quella specialmente che provvede alla riscossione delle imposte, ed il cui disegno è presso la Commissione di Finanza per essere riferito al Senato, stabilisca i termini entro i quali le somme riscosse abbiano ad essere versate al Tesoro. E per vero in quella legge si hanno presenti propriamente le condizioni dei diversi esattori delle varie imposte, e si può con maggiore cognizione di causa, prescrivere il termine che, secondo i ruoli, e secondo la natura del tributo, possa meglio rispondere alla tutela degli interessi dello Stato e anche ai riguardi dovuti agli impiegati che debbono poi eseguire la legge, acciocchè non siano posti nell'impossibilità di eseguirla, e quindi nella necessità di contravvenire al suo disposto.

Nondimeno, non può dubitarsi che, quando il danaro è riscosso, in quel momento appunto che la riscossione è fatta, se fosse possibile il versamento, si raggiungerebbe la perfezione di ciò che riguarda l'Amministrazione del danaro pubblico; perchè tra la riscossione di questo danaro ed il maneggio del danaro medesimo non sarebbe interruzione, come avviene, quando il danaro pagato dal contribuente resta nelle mani di chi

lo riscosse, e di chi non può farne uso. E per vero il movente in cui deve entrare quando è versato nelle casse del Tesoro, e la sua destinazione a soddisfare ai bisogni dello Stato, sono cose estranee agli esattori, considerati come riscuotitori d'imposte. Quindi mi pare che anche in questa legge si possa stabilire un termine *massimo* oltre il quale non possa essere tollerato dal regolamento, o da leggi speciali, che il danaro resti inoperoso nelle mani degli agenti della riscossione, un termine oltre il quale può il legislatore stabilire che in ogni caso sarebbe pericoloso e dannoso per lo Stato che rimanesse inerte nelle mani dei contabili; e non solo inerte, ma quasi tentazione di illecita appropriazione o di illecito impiego, fatto talvolta con la speranza di grossi guadagni.

Per conseguenza, io credo che da una parte si possa anche in questa legge regolare entro certi termini questa materia, ma che non si possa regolare in un modo assoluto ed imperativo; bensì ponendo un limite *massimo* oltre il quale non si possa passare.

Quindi io direi che all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi e che io modificherei in ciò che io lascerei *al regolamento*, e non *ai regolamenti* delle varie leggi, il determinare i termini del versamento, fosse altresì aggiunto, che questi termini in ogni modo non possano essere maggiori di 15 giorni.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io convengo coll'onorevole Senatore Scialoja che, se potessimo far volare subito questo danaro così diversamente percolato nelle Casse del Tesoro, sarebbe veramente l'ideale, sarebbe la perfezione del sistema. Ma, non potendosi ottenere questo, dobbiamo appunto trovare il modo affinché il versamento possa essere fatto nel minor tempo possibile: ne convengo, ma secondo la natura, secondo le condizioni particolari dei varii modi di percezione delle imposte.

L'onorevole Commissione modificando l'emendamento che io aveva proposto, desidererebbe sostituire la parola *regolamento*, cioè il regolamento per l'esecuzione della presente legge, se non m'inganno, a quella che io aveva introdotta di *regolamenti*. Ora, non mi pare che ci sia veramente uno stretto legame tra questa idea e il concetto dell'emendamento.

Che il versamento sia regolato, o da un articolo della legge, o da un regolamento per la esecuzione della legge, sarà sempre che questi diversi modi di versamento faranno parte integrante o appendice indispensabile di questa stessa legge. E se questo regolamento dovrà prevedere tutti questi singoli mezzi di percezione d'imposte, non vorrei, che mettesse da parte i regolamenti diversi che reggono le diverse imposte, come le gabelle, il lotto, il sale, i tabacchi, ecc. ecc. Dunque si sarebbe sempre allo stesso caso; imporre con la legge o col regolamento sarebbe sempre la legge o la sua necessaria appendice, che mette la falce nei diversi rami delle Amministrazioni.

Dunque non potrei associarmi alle idee espresse dall'onorevole Senatore Scialoia, e manterrei le parole: *dei rispettivi regolamenti*.

In quanto all'altra aggiunta, cioè dei 15 giorni, anche questa non la vorrei imperativa, perchè vi saranno benissimo meno inconvenienti se poniamo 15 giorni invece di 10, e nell'omettere i versamenti quotidiani, ma ci possono sempre essere degli inconvenienti, perchè i 15 giorni possono essere o troppi o pochi, secondo la natura delle particolari percezioni. Tutto al più io ammetterei, che dopo avere espressa l'idea che questi versamenti saranno fatti nelle Casse del Tesoro a norma dei rispettivi regolamenti, si potesse accennare, che ove non esistano in questi termini precisi, non si oltrepassi un termine superiore ai 15 giorni; ma come un supplemento, come un'aggiunta ai regolamenti medesimi. Io redigerei l'emendamento in questo senso.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. La questione attuale parmi si possa dividere in due parti:

1^a Se conviene conservare l'articolo quale viene proposto e mantenuto.

2^a Che cosa dobbiamo sostituirvi, supposto che sia deciso che si debba variare nel senso che fu ieri accennato da alcuni oratori.

Abbiamo nell'articolo proposto una prescrizione in forza della quale gli uffici dei contabili dovrebbero contemporaneamente tutti i giorni esigere e versare. Per una parte di contabili, questa forma di riscossione e di versamenti porterebbe una tale complicazione di operazioni, per cui quelli che sono destinati a ricevere non potrebbero compiere, per dir così, la giornata nel fare le riscossioni; ma dovrebbero occuparsi di fare i versamenti. E qui io prego il Senato a considerare, che i versamenti dei contabili non sono versamenti semplici di somme senza indicazione; ma per le leggi che ci reggono, e delle quali la legge che facciamo non costituisce che una specie d'intarsiatura, questi contabili sono obbligati ad accompagnare ciascun versamento con un prospetto indicante dove hanno ricevuto il denaro, in che modo l'hanno ricevuto, la data e la causa; di maniera che la maggior parte del tempo dovrebbe impiegarsi a fare ciascun giorno il prospetto delle operazioni che hanno compiute il giorno medesimo. Ora io domando se questo sia possibile, se questo sia naturale, se questo non costituisca una vera perdita di tempo, in una parola, non rechi gravi incomodi agli esattori mandamentali, che ogni dieci giorni debbono recarsi al capoluogo per fare il versamento nelle casse del Tesoriere.

Su ciò che ho avuto l'onore di intrattenere il Senato nella seduta di ieri, io non insisterò gran fatto, se non che parlando con taluno, mi si disse: « ma potete lasciar correre, perchè sapete che in pratica questo non succede. Il Tesoro dà ordine agli esattori di pagare molte spese, e conseguentemente il vero

giro dei fondi non esiste. » Ma allora noi che cosa facciamo? Una legge che non sarà eseguita, perchè vi sarà derogato da istruzioni e regolamenti.

Ma allora domando, se il Parlamento debba fare leggi nella persuasione che queste non avranno esecuzione, e se vi sia convenienza che la legge si faccia come è fatta. A questo proposito appunto mi occorre notare, riguardo a quanto opportunamente osservava l'onorevole Senatore Scialoia circa al movimento del denaro, se si dovesse eseguire materialmente come vuole questa legge, che cosa succederebbe?

Succederebbe che gli esattori mandamentali ogni 10 giorni manderebbero il danaro al Tesoriere provinciale; siccome poi alla fine del mese si devono pagare i mandati che si traggono su ciascun esattore, il Tesoriere provinciale dovrebbe rimandare il danaro all'esattore perchè pagasse i mandati. Ora vede il Senato se questa sia una forma conveniente, e come necessariamente la pratica porterebbe a distruggere quello che colla legge si sarebbe stabilito.

Ho dimostrato, o per meglio dire, sommariamente accennata la necessità di una variazione nelle disposizioni della legge, e qui subentra la scelta di quello che vi si dovrebbe sostituire. L'onorevole Senatore Lauzi ha, a mio credere, opportunamente proposto che i versamenti si faranno a mente dei regolamenti che per ciascun ramo di entrata sono in vigore.

L'onorevole Senatore Scialoia però credette che si dovesse fare a quest'aggiunta primieramente la variazione della parola *regolamenti* in quella di *regolamento*, accennando così ad un regolamento unico piuttosto che a molteplici regolamenti; in secondo luogo propose che si determinasse un limite massimo dopo il quale gli esattori, ossia i contabili del Tesoro dovessero fare i versamenti nella tesoreria, e per questo limite indicava quello di 15 giorni.

Quanto al sostituire la parola *regolamento* a *regolamenti*, io credo che le ragioni addotte dall'onorevole mio amico Senatore Lauzi possano persuadere della convenienza di lasciare la parola *regolamenti*, piuttosto che quella di *regolamento*, perchè appunto non tutte le specialità delle singole Amministrazioni possono per avventura essere ben presenti alla mente del Senato mentre che vota la legge.

Quanto poi al termine di 15 giorni, il quale parmi fosse accettato anche dal mio onorevole amico Senatore Lauzi, io avrei qualche difficoltà ad ammetterlo.

E qui mi è forza ritornare su quello che dissi poc'anzi, che cioè la legge attuale è una intarsiatura.

Nella legge generale che ho sott'occhio, io vedo stabiliti tutti i termini delle verificazioni, di rendiconti, di prospetti di tutte le operazioni dei contabili per un mese. Adottiamo dunque questo termine, perchè allora lo vedremo coincidere colla resa dei conti, colla consegna dei prospetti, e contemporaneamente la Tesoreria avrà sott'occhio quanto effettivamente il contabile

ha esatto durante il mese, e quanto conseguentemente costituisce il suo debito per il versamento.

Questo coincidendo anche col pagamento dei mandati, che generalmente si fa alcuni giorni prima della effettiva scadenza del mese, può armonizzarsi benissimo col complesso delle operazioni, che da ciascun contabile interinalmente o per delegazione del Tesoro vengono fatte. Perciò, per quanto il mio povero intendimento può aver peso, proporrei che al limite di 15 giorni venisse sostituito il limite di un mese, per mettere, come dissi, in armonia le disposizioni della presente legge con tutte le altre, che sono ancora in vigore generalmente circa la contabilità generale dello Stato.

Commissario Regio. Domando la parola.

Senatore Scialoia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Commissario Regio.

Commissario Regio. Il corrispondente articolo di numero 29 del progetto ministeriale non poneva termini; si limitava a dire: *« le somme riscosse sono versate integralmente nelle casse dello Stato per conto della tesoreria generale. »*

Il regolamento vegliante sulla contabilità, all'articolo 189 dispone: « le somme riscosse o dovute dai contabili sono versate ai tempi stabiliti nelle tesorerie delle rispettive province. »

La Camera votò l'articolo nel modo come è stato letto e su cui cade la discussione. Veramente persone competenti assicurerebbero che disturbi non si hanno a temerne, lasciando l'articolo nel modo votato dalla Camera; ma non si può negare la ragionevolezza delle apprensioni manifestate dal Senato, e quindi la convenienza di ritornare sopra quest'articolo.

Quale sarà il miglior sistema? Quello di un rinvio puro e semplice alla legge o ai regolamenti? Io credo che questo sia il miglior sistema; perchè se noi ci addentriamo a voler stabilire dei *massimi* o di quindici giorni o di un mese, mi pare che si andrebbero a indicare dei termini eccessivi, e quindi senza una utilità pratica.

Io pertanto crederei che l'articolo si dovesse riformare nel modo seguente. « Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti. »

Dico anche della legge perchè rammenta il Senato come la legge che oggi è stata presentata al Senato stesso sulla riscossione delle imposte dirette, ha dei termini e termini rigorosi, decorsi i quali si comminano delle multe giornaliere a carico di quelli che i versamenti non facciano dentro quei termini; agli esattori si danno dieci giorni dalla scadenza di ciascuna rata; ed ai ricevitori provinciali se ne danno cinque, cioè il quinto giorno dopo il termine assegnato agli esattori per fare i versamenti.

Ora, se da noi si prefinissero termini, che per av-

ventura si discostassero da quelli stabiliti da questa legge si verrebbe a introdurre una disposizione, che forse non armonizzerebbe più col sistema generale della legislazione che ci dovrà governare. Fatto quindi tesoro delle considerazioni state svolte dagli onorevoli Senatori che han preso la parola sopra questo argomento, credo di interpretare anche l'intenzione dell'onorevole Signor Ministro di Finanze proponendo la formula che ho avuto l'onore di leggere in sostituzione dell'articolo stato discusso.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Spetta prima al Senatore Scialoia che l'ha chiesta poco fa.

Senatore Lauzi. Io non intendo fare osservazioni, ma semplicemente dichiarare che mi associo all'emendamento proposto dal Signor Commissario Regio, e che per conseguenza ritiro il mio.

Senatore Scialoia. Io aveva chiesto la parola dopo il discorso dell'onorevole Senatore Farina, ma ora mi gioverò del permesso di parlare, meno per rispondere a lui che per dichiarare il mio pensiero dopo le cose già dette dal signor Commissario Regio.

Siccome questo che discutiamo è un progetto presentato dal Ministero, la Commissione avendo consultato gli agenti del Governo, ed avendo avute comunicazioni abbastanza soddisfacenti, s'era indotta a credere, non senza però qualche dubbio, che i termini, proposti in modo imperativo, fossero sempre applicabili. Io come membro della Commissione, accettando l'emendamento larghissimo che si proponeva dall'onorevole Senatore Lauzi, e che meglio rispondeva ai miei dubbii, ho creduto debito mio di aggiungervi non un termine imperativo, ma un limite massimo di tempo che per quanto io ne sappia, è abbastanza largo per comprendere tutti i termini, che presentemente sono conceduti ai varii riscuotitori delle imposte perchè possano effettuare i versamenti nelle casse del Tesoro. Ond'è che per parte mia, e credo anche per parte dei membri della Commissione che siedono sopra questi banchi, e che non dissentono, accetterei l'emendamento più generale che oggi il Governo per mezzo del Regio Commissario ha dichiarato di accettare. Se non che mi pare che potrebbe esprimersi in questo modo: « nelle Casse del Tesoro, nei modi e nei termini che sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti, e dal Regolamento che sarà fatto per l'esecuzione della presente legge ». Intendendo per tal modo che se vi siano regolamenti che fissino varii termini o termini troppo lunghi, o se in qualche caso manchi l'indicazione del termine, il governo sia nel caso d'indicare col nuovo regolamento que' termini che crederà meglio convenienti e più praticabili.

Credo che a questa proposta non si faccia difficoltà.

Presidente. Il sig. Commissario Regio l'accetta?

Commissario Regio. Accetto.

Presidente. Il sig. Senatore Lauzi accetta?

Senatore Lauzi. Dichiaro di accettare.

Presidente. Il sig. Senatore Farina accetta?

Senatore Farina. Accetto.

Presidente. Allora mi pare che il capo-verso che segue non abbia più luogo.

Commissario Regio. Non ha più luogo.

Presidente. L'articolo sarebbe allora così concepito:

« Art. 37. Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate nelle Casse del Tesoro nei modi e nei termini, che sono stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e dal regolamento che sarà fatto per la esecuzione della presente legge.

« Il denaro sarà accompagnato da un conto sommario di Cassa. »

Se nessuno fa osservazioni, metto ai voti questo articolo così emendato.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Comunico al Senato una lettera pervenuta alla Presidenza dalla Casa di S. M. il Re, Ufficio del Prefetto di Palazzo, Gran Mastro delle cerimonie.

« Firenze, 16 gennaio 1869.

« Eccellenza.

« Sua Maestà, il Re riconoscente al desiderio espresso dal Senato del Regno con pregiatissimo foglio di ieri, mi ordina di partecipare all'E. V. che la Deputazione sarà ricevuta da S. M., domani domenica, a ore 11 $\frac{1}{4}$ del mattino nel grande appartamento del R. Palazzo.

« Con sensi della più alta considerazione:

« Per il Prefetto di Palazzo

« PANISSERA. »

I membri della Deputazione che sono i Senatori Scialoja, Devincenzi, Mazara, Torelli, San Severino e i supplenti Senatori Amari prof. e De Castilia, sono pregati di trovarsi domani mattina nelle sale del Senato, alle ore 10 $\frac{3}{4}$.

Presidente. Viene ora l'art. 38.

Al primo capoverso di quest'articolo, il Senatore Poggi ha proposto un emendamento il quale fu appoggiato:

Il primo capoverso dell'art. dice:

« Se non possono o non sanno scrivere i titolari di mandati, od altri recapiti, si intenderanno questi regolarmente quietanzati quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti che sottoscriveranno. »

Il Senatore Poggi propone questo emendamento:

« Portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti e che dichiarando di conoscere il titolare si sottoscriveranno sotto il croce-segno. »

Domando alla Commissione se ha osservazioni a fare intorno a questo emendamento.

Senatore Duchoqué, Relatore. La Commissione accetta.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io mi associerei al concetto dell'onorevole Poggi, se almeno sono riuscito ad afferarlo, ma lo esprimerei in un modo un po' differente onde risparmiare un verbale; se i testimoni debbono dichiarare di conoscere la persona che ha fatto il crocesegno, bisogna che dopo l'atto si faccia un verbale di quella dichiarazione; verbale che alle volte si fa, alle volte non si fa, o si fa male.

Nel proposito pertanto di risparmiare il verbale e di riprodurre a un tempo il concetto dell'onorevole Poggi, mi permetterei di proporre dopo le parole: *un segno di croce*, le seguenti: *che si indichi sia fatto dal titolare, perchè illetterato, alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti che sottoscrivono.*

Allora diventa una dichiarazione inserita nell'atto; e ne farebbe parte senza bisogno di farne materia di un verbale dopo l'atto, cosa che in pratica spesse volte porta inconvenienti che pare sia nel desiderio di tutti d'evitare.

Presidente. Ha la parola il Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Non ho mai inteso che si dovesse aggiungere alcuna forma. Io non avrei difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Commissario Regio se esprimesse veramente che quegli il quale si qualifica per titolare, è veramente lui.

Se p. e. si dicesse *della vera persona del titolare*, mi basterebbe.

Presidente. Ha la parola il Senatore Cibrario.

Senatore Cibrario. A me pare che la cosa non è difficile a stabilire senza bisogno di verbale e basterebbe il dire: *testimoni a conoscenza del titolare.*

Senatore Poggi. Accetto.

Presidente. Si potrebbe anche dire: *dichiaranti di conoscere il titolare.*

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. La Commissione cadde in un equivoco. Dicemmo di aderire all'emendamento dell'onorevole Senatore Poggi, perchè non avendone bene udito la lettura, lo credemmo eguale a quello che ci aveva comunicato l'on. Commissario, ed al quale ci era sembrato che aderisse lo stesso Senatore Poggi.

Del resto, per noi si dichiara che non essendoci mai sembrata pericolosa la controversa disposizione, accetteremmo ogni modificazione che valesse a tranquillare ogni scrupolo, ma in modo però che non si andasse incontro a formalità e complicazioni, che appunto si vogliono evitare.

Bisogna ritenere che la disposizione controversa non si applica comunemente che alla riscossione di piccole somme. Se un illetterato si trovasse a dover riscuo-

tere una grossa somma, sarebbe cauto di far scrivere nel mandato il nome di una persona che riceva per lui.

Non bisogna preoccuparsi di tutti i possibili immaginabili casi, quando noi versiamo in una materia nella quale da lunghi anni s'è osservata senza inconvenienti la pratica, che ora si tratta di confermare.

Senatore Sappa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sappa. Parmi che la Commissione non sia lontana dall'accettare l'aggiunta che fu proposta a maggior spiegazione di questa parte dell'articolo, nè io intendo di dissentire. Però credo di dover osservare che allorchando si dice che nel caso in cui un titolare di un mandato sia illetterato, egli deve apporre al mandato stesso il segno di croce, e due testimoni debbono sottoscrivere dopo ch'egli ha apposto quel segno, si dice tutto quello che nelle aggiunte proposte si vuol indicare. Che cosa sono infatti i testimoni se non persone che attestano quello che sanno intorno a ciò che sottoscrivono? Non è già l'apposizione del segno di croce solamente ch'essi attestano, perchè il segno di croce si vede e non ha d'uopo di essere attestato, bensì essi attestano che colui che ha ritirato il denaro è la persona che ha apposto il segno di croce, nè essi sono tenuti a verificare se colui che ha preso il danaro, e fatto il segno di croce, sia il legittimo creditore: ciò non è debito loro ma di chi rilascia il mandato.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Io non credo che i testimoni debbano solo attestare che il segno di croce è fatto da quello che ha ricevuto il danaro; ma constatare che quello che ha ricevuto il danaro è veramente la persona in capo della quale è fatto il mandato.

Senatore Sappa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sappa. Riconosco che non mi sono spiegato con sufficiente esattezza. Io adunque intesi dire che coloro che sottoscrivono il mandato in qualità di testimoni, fanno fede che la persona che, essendo illetterata, pone il segno di croce, è difatti la persona che è iscritta nel mandato. Se non la conoscono, non potrebbero essere testimoni di ciò; quando adunque si dice testimonio, si dice persona che sa quello che testifica, epperò conosce la persona della quale si tratta; una maggiore spiegazione in proposito mi pare superflua. Ad ogni modo mi rimetto a quanto crederanno di dover accettare i miei Colleghi della Commissione.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Ho domandato la parola unicamente per dichiarare che io sono dello stessissimo parere della Commissione, la quale trova, che quando si esige la presenza di due testimoni, si è per accertare l'idoneità della persona. Ma poichè parecchi Senatori

credevano che questo non fosse sufficiente, proporrei di aggiungere che i testimoni dichiarino conoscere il titolare.

Presidente. Il Commissario Regio insiste nella formola che proponeva?

Commissario Regio. Insisto.

Presidente. Allora la prego d'invviare la sua proposta al banco della Presidenza.

Il Commissario Regio propone, che si aggiungano dopo le parole: *quando portino un segno di croce*, queste altre che si indichi, *fatto dal titolare perchè illetterato alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti che sottoscriveranno.*

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. È uso costante, quando si fa un segno di croce, apporre accanto ad esso queste parole: *segno di croce* del tale *illetterato.*

Ora, essendo già in uso, non è necessario che si dichiarino nella legge. Quello che importa, secondo il concetto di coloro che non sono contenti della primitiva redazione, è che i testimoni attestino che quel segno di croce è fatto dal vero creditore.

Presidente. Il Senatore Cibrario in sostanza propone che si dica: *in presenza del pagatore e di due testimoni, che sottoscriveranno dichiarando di conoscere quel tale.*

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Tutta la Commissione, visto che non v'è modo d'intendersi sopra un argomento che a lei non ispira dubbii, e intorno al quale, solamente per spirito di conciliazione, avrebbe accettato alcuna delle proposte modificazioni, chiede che si voti l'articolo quale è nel progetto di legge.

Commissario Regio. Io pure mi associo alla dichiarazione della Commissione, e ritiro l'emendamento che ho proposto.

Senatore Cibrario. Mi vi associo anch'io e l'ho già prima dichiarato.

Presidente. Il Senatore Poggi insiste nel suo emendamento?

Senatore Poggi. Insisto.

Presidente. Allora rileggo l'emendamento proposto dal Senatore Poggi per metterlo ai voti.

(Vedi sopra).

Chi approva quest'emendamento, si alzi.

(Non è approvato).

Ora metterò ai voti l'articolo 38 quale sta nel progetto.

Lo rileggo:

« Art. 38. Quando col danaro incassato i Percettori d'imposte abbiano, a ciò autorizzati, estinto mandati o boni sopra mandati a disposizione, o pagate spese fisse, o altre spese secondo le norme stabilite dal regolamento, giustificheranno i relativi pagamenti colla produzione dei detti mandati e boni regolarmente quie-

tanzati, e dei documenti di pagamento delle altre spese.

« Se non possono o non sanno scrivere i titolari di mandati, od altri recapiti, si intenderanno questi regolarmente quietanzati quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti che sottoscriveranno.

« L'importo dei detti mandati e boni quietanzati e delle spese fisse e delle altre spese pagate, sarà per gli effetti del corrispondente scarico dei Percettori, considerato come danaro da essi versato.

« Il scarico dei Percettori e Tesorieri non opera pure scarico per coloro che hanno emesso su di loro mandati o boni di pagamento, e che devono giustificare il loro operato nel conto mensile che sono obbligati di rendere. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

— (Approvato).

Ora leggerò l'articolo 42 del progetto stato soppresso dalla Commissione.

« Sotto la responsabilità personale del Direttore generale del Tesoro sarà tenuta l'esatta registrazione delle operazioni finanziarie e di tesoreria, e la storia documentata delle loro fasi, facendosi di questo constare da processi verbali che saranno firmati dal Ministro delle Finanze e dal Direttore generale del Tesoro. Trattandosi dell'operazione di tesoreria firmeranno anche il Tesoriere centrale ed il contabile depositario del portafoglio del Tesoro.

« Per la validità della girata dovranno le cambiali portare la firma del Direttore generale del Tesoro e del contabile depositario del portafoglio. »

Chi intende approvare quest'articolo, si alzi.

(Non è approvato).

Si passa al

CAPITOLO VI.

Della spesa dello Stato.

« Art. 39. I Ministri ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

« Non possono i Ministri valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per le spese dei rispettivi servizi. »

Presidente. Se non ci sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 40. Prima che sia emesso da un Ministero un mandato di pagamento, sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto e sarà pure verificato che non sia violata alcuna legge e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione al relativo capitolo che deve sempre essere indicato nel mandato.

« Ogni mandato è firmato dal Ministro o da chi sarà

da lui designato. Dovrà pure essere firmato dal capo della Ragioneria istituita presso ciascun Ministero, il quale vidimerà il mandato quando lo riconosca regolare nei sensi suesposti.

« Il mandato sarà trasmesso alla Corte dei Conti, che lo registrerà e vi apporrà il suo visto, quando riconosca che per esso non sia violata alcuna legge, che sia fatta giusta imputazione al capitolo del bilancio indicato nel mandato, e che la somma non ecceda i limiti di esso.

« Il mandato vidimato dalla Corte dei Conti passa al Direttore generale del Tesoro, che lo ammette a pagamento, compartendone gli ordini al tesoriere, cassiere o percettore, che lo deve estinguere.

« La direzione generale del Tesoro trasmetterà giornalmente alla Ragioneria generale una nota del complessivo montare dei mandati ammessi a pagamento per ciascun capitolo del bilancio d'ogni Ministero. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. In quest'articolo si contengono disposizioni di capitale importanza della legge presente.

Quest'articolo ha formato soggetto di larga discussione nell'altro ramo del Parlamento, non tanto pel merito delle sue disposizioni, quanto sull'intelligenza da attribuirsi alle medesime.

La Commissione del Senato riproduce quest'articolo nella sua forma letterale, come venne dalla Camera adottata; quindi il Ministero ritiene che la Commissione del Senato mantenga con la lettera dell'articolo votato dalla Camera anche l'intelligenza che la Camera gli attribuiva, e che è quella stessa che il Ministero gli attribuisce.

La importanza delle disposizioni contenute in quest'articolo, ha dovuto richiamare l'attenzione del Ministero sopra le poche variazioni introdotte dalla Commissione del Senato, ed è sopra queste variazioni soltanto che io alla mia volta mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato.

Sono tre i cangiamenti avvertiti. Il primo cade sulle parole che chiudevano il secondo capoverso dell'articolo 44 votato dalla Camera, « e sarà personalmente responsabile della sua regolarità; » parole che la Commissione del Senato sopprime.

Una seconda variante cade sopra le parole che chiudevano il penultimo capoverso dell'articolo votato dalla Camera, « e facendo comunicare avviso conforme al titolare del mandato » parole del pari sopresse dalla Commissione del Senato.

Finalmente una diversità di formule si riscontra anche nell'ultimo capoverso dei due articoli.

Rifacendomi dalla prima soppressione, mi permetterò di rileggere le due formule, onde possa afferrarsi il concetto dell'importanza della soppressione che la Commissione del Senato avrebbe proposto.

Dice l'articolo votato dalla Camera: « Esso (cioè il

Capo della Ragioneria istituita presso ciascun Ministero) vidimerà il mandato quando lo riconosca regolare nei sensi suesposti, e sarà personalmente responsabile della sua regolarità. »

La Commissione del Senato finisce quell'inciso dicendo « il quale (cioè il capo della ragioneria) vidimerà il mandato quando lo riconosca regolare nei sensi suesposti »; non è già che la Commissione del Senato, quando sopprimeva le parole « sarà personalmente responsabile della sua regolarità » intendesse di assolvere da questa responsabilità il Ragioniere, che per avventura vidimi un mandato che non avrebbe dovuto vidimare, no. Ma è che la Commissione forse trovava che questo medesimo principio veniva riprodotto all'articolo 52, e che quindi in questo articolo 40 non vi fosse che per una inutile ripetizione.

Diffatti all'articolo 52 si legge :

« La registrazione fatta di un mandato alla Corte dei Conti non libera la responsabilità del Ragioniere presso il Ministero che lo emise, per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l'accertamento della somma, per la quale fu emesso il mandato ».

Quindi il principio della responsabilità del Ragioniere, che vidima un mandato che non avrebbe dovuto vidimare, è sanzionato, e quindi è parso alla Commissione del Senato che non fosse il caso di riprodurlo nell'articolo, che ora cade in discussione. Se non che per solo amore di esattezza mi permetto di sottomettere alle considerazioni del Senato che nell'articolo 52 il principio della responsabilità non si stabilisce, ma si presuppone.

In quell'articolo è detto che la registrazione di un mandato fatto alla Corte dei Conti non libera la responsabilità del Ragioniere. Quindi ivi si presuppone che il Ragioniere questa responsabilità l'abbia, ma non la si stabilisce, e non la si stabiliva perchè nel concetto della Camera questo principio trovava più congrua sede nell'articolo 40 dove era stato messo.

Ora, trattandosi di argomento così grave, io credo che all'amore dell'esattezza debba sacrificarsi qualche cosa, e quindi spero che non sarà discaro all'onorevole Commissione, che il principio si ristabilisca nel luogo dove apparisce che più congruamente debba stare. Conseguentemente mi permetterei di proporre, che quel secondo capoverso dell'articolo finisse con le seguenti parole: « il quale, (cioè il capo della Ragioneria) vidimerà il mandato quando lo riconosca regolare nei sensi suesposti, con doverne anche egli rispondere ».

Questa aggiunta ristabilirebbe il principio, e lo ristabilirebbe in modo da non poter cadere in dubbio, che la responsabilità del Ragioniere non aifranca per niente la responsabilità dell'ordinatore.

Quanto alle parole colle quali si chiudeva il penultimo capoverso, « e facendo comunicare avviso conforme al titolare del mandato » la Commissione del Senato manifestamente le sopprimeva, perchè trovava che esse

enunciavano materia conveniente piuttosto ad un regolamento. E quando veramente sia stato questo il concetto della Commissione, quando io abbia colto nel vero, io non mi opporrò per nulla a che vengano soppresse.

Finalmente ricorre una diversità di formula nell'ultimo paragrafo dell'articolo.

L'articolo della Camera prescriveva. « La Direzione Generale del Tesoro trasmetterà giornalmente l'elenco dei mandati stati ammessi a pagamento, ecc. » la Commissione del Senato propone invece che questa trasmissione si faccia ma « di una nota del complessivo montare dei mandati ammessi a pagamento per ciascun capitolo del bilancio di ogni Ministero. »

Questa trasmissione così proposta dall'onorevole Commissione, corrisponde per verità meglio al concetto che si intendeva di tradurre; al fine cioè di mettere questo Ragioniere generale in grado di tenere in corrente le sue scritture di riassunto; e conseguentemente dichiarato di accettare la nuova formula.

In una parola la sola aggiunta che mi permetto di raccomandare al Senato si limita a quelle semplici parole con doverne anche egli rispondere, con le quali rimarrebbe chiuso il secondo capoverso dell'articolo tale quale fu votato dalla Camera, e tale quale venne proposto dalla Commissione del Senato.

Presidente. Accetta la Commissione questa aggiunta?

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. La Commissione risponderà, se si crede, dopo che i suoi componenti avranno conferito tra loro. Quanto a me prego che intanto il Senato mi permetta di sottomettergli alcune mie considerazioni, le quali in sostanza riduconsi a questa, cioè che quelle parole: sarà responsabile della regolarità le quali furono eliminate, quell'altra aggiunta che ora propone il Commissario del Governo, avrebbero nell'articolo 2, per quanto pare a me un doppio inconveniente: perchè direbbero troppo, o troppo poco.

Direbbero troppo, per ciò che parrebbero creare una responsabilità insolita, una responsabilità tutta speciale per quell'agente contabile dello Stato, di cui parla l'articolo; direbbero poco, in quanto che volendo esprimere questa responsabilità in un caso, farebbero quasi credere che in tutti gli altri casi, in cui i contabili o per un fatto o per omissione arrecano danno allo Stato, non ne debbano rispondere, mentrèchè è principio inconcusso della nostra legislazione su questa materia, non che del presente disegno di legge e di quasi tutte le legislazioni contabili straniere, che tutti coloro i quali sono chiamati a maneggiare denari dello Stato o a soprintendere e vigilare perchè sia ben maneggiato, quando per malizia o per negligenza arrecano danno allo Stato nell'esercizio delle funzioni loro, ne diventano responsabili, e sono giudicati dalla Corte dei Conti. Questa responsabilità è generale:

e perciò, come dissi, se si esprimesse in questo caso, si farebbe quasi credere che non abbia luogo in altri casi nei quali nè in questa legge nè in altre leggi è espressa.

Aggiungo altresì che questo principio generale della responsabilità che dirò contabile, è un' applicazione del principio più lato del Codice Civile, che chiunque o per colpa propria o per propria negligenza arreca danno altrui è tenuto a ripararlo.

Se sotto questo aspetto l'aggiunta proposta direbbe troppo poco, dall'altra direbbe troppo; perchè, ripeto, farebbe credere che si trattasse di una specie di responsabilità insolita, o della stessa natura di quella che deve cadere sul Ministro ordinatore, ovvero puramente penale.

No, Signori; la responsabilità del Ragioniere di cui trattasi, è della natura di quella che spesso conduco i contabili o quelli che li invigilano o che riscontrano le loro operazioni, dinanzi alla Corte dei Conti, che li condanna individualmente o in solido, secondo le varie specie de' casi.

La clausola proposta quindi esprimendo da una parte troppo poco, e dall'altra troppo, è da escludersi, perchè è sempre dannoso introdurre nella legge parole che hanno una duplice dannosa importanza. Io quindi, per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre e di riassumere in poche parole, non mi sentirei disposto a concorrere nell'opinione dell'onorevole Commissario Regio: non perchè io dissenta in genere dal suo concetto, ma perchè credo che l'espressione particolare di quel concetto sia superflua e possa riuscire pericolosa.

In quanto poi all'intero testo dell'articolo, ciascun Senatore lo voterà, intendendolo secondo quello che le parole suonano.

L'intelligenza della legge risulta dal significato delle espressioni che la legge adopera, dal contesto delle espressioni usate in un articolo con le espressioni usate in tutto il resto della legge. Ma non si votano le intelligenze date ad un articolo, nè da uno o più Senatori, nè dal Governo, nè dalla Commissione, e molto meno poi quelle date fuori di questo recinto. L'intelligenza è impersonale nella legge, è quella che risulta dalla legge medesima.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Il Regio Commissario ha la parola.

Commissario Regio. Per verità non mi pare che l'aggiunta proposta abbia quel doppio vizio di cui la rimproverava l'onorevole Senatore Scialoja « o di dire troppo poco, o di dire troppo ».

Il concetto che s'intendeva di esprimere con quell'aggiunta, era appunto quello di gravare questi contabili di una responsabilità speciale; quella che loro derivava, dal vidimare mandati che non avessero la regolarità prescritta e i quali non avrebbero dovuto vidimare. La quale speciale responsabilità non può davvero assolvere questi contabili dalla responsabilità

comune a tutti per malizia, frodi o per altri errori più gravi.

Si è voluto significare che il compito della vidimazione di questi mandati, costituiva così fatta ingerenza attribuita a questo Ragioniere, che se per avventura egli non fosse sollecito da guardarsi da qualunque errore, egli avrebbe dovuto corrispondere del proprio. Che quella formula dica poi troppo, pare che non possa ammettersi, se ben si considera nel suo contesto.

Pare, che all'onorevole Senatore Scialoja sia sfuggita la parola *anche*, che nella formola si inseriva: *col doverne anch'egli rispondere*. Si dice insomma che egli avrà questa responsabilità, ma senza escludere che possano esservi anche altri responsabili, sieno gli ordinatori, sieno tutti quelli che per avventura o per frode, o per malizia, avessero concorso a far vidimare un mandato che non avrebbe dovuto essere vidimato.

Quindi io mi permetterei di raccomandare al Senato la proposta che ho avuto l'onore di fare.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Dopo quello che ha detto l'onorevole Senatore Scialoja, poco mi rimane a soggiungere.

Osserverò solamente che non è esattamente vero quanto diceva l'onorevole Commissario Regio, che nell'articolo 52 solamente si presupponeva la responsabilità del Ragioniere. Già il solo presupposto basterebbe a confermare la regola, che ognuno che per questa legge ha delle attribuzioni da compiere, se vi manca è responsabile; ma in verità l'art. 52 prima di venire alla parte, la quale per presupposto si riferisce alla responsabilità dei Ragionieri, espressamente prestabilisce la loro responsabilità, tanto che ne deferisce il giudizio alla Corte dei Conti appunto in relazione alle loro attribuzioni, e così anche a quella contenuta nel presente articolo espressamente citato:

« I Ragionieri presso i Ministeri... saranno giudicabili dalla Corte dei Conti nei modi determinati dal capitolato 5, della legge 14 agosto 1862, N. 800, e saranno passibili di condanna se nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 40, ... contravverranno ecc. ecc. »

D'altra parte è da osservare che nell'articolo 40 si parla di attribuzioni dell'Amministrazione ordinatrice e di attribuzioni dei Ragionieri. Ora, il parlare solo della responsabilità di questi, e non della responsabilità dell'Amministrazione potrebbe far credere che l'intervento dei Ragionieri renda irresponsabile l'Amministrazione; lo che sarebbe un errore. L'onorevole Commissario Regio ha inteso di prevenire questo obbietto, insinuando il congiuntivo *anche*. Ma seppure potesse credersi che ciò bastasse, può parere poco conveniente e può generare confusione che si congiungano due responsabilità tanto diverse, quanto sono e debbono essere quella dei Ministri e quella dei Ragionieri.

Questi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti. La responsabilità dei Ministri è sempre una responsabilità politica di cui non rendono conto che al Parlamento, e la Corte dei Conti non può avere altro ufficio che quello di mettere in avvertenza il Parlamento su tutto ciò che di men regolare le fosse avvenuto di notare nell'amministrazione, perchè il Parlamento eserciti il suo alto sindacato amministrativo, cui solo possono sottostare i Ministri; essendo non prevedibile che essi volontariamente si facciano *contabili* come potrebbe essere nel solo caso in cui, per qualche pubblica occorrenza, si facessero anticipare somme in testa propria.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Un'ultima parola. Sul principio siamo intesi, nessuno vuol togliere questa responsabilità dei Ragionieri che vidimano i mandati. Cade solamente questione se convenga fissarsi questo principio nell'articolo 40, o lasciarlo dove e come lo introduceva la Commissione del Senato nell'articolo 52 quanto a me non mi hanno persuaso le ragioni nè dell'onorevole Relatore, nè dell'onorevole Scialoja; perocchè in questo articolo 40 non è punto fatta parola della Corte dei Conti. Quando si parla di una responsabilità che aggrava anche il Ragioniere che vidima il mandato, si lascia intatto il principio, che vi possano essere altri responsabili, i quali saranno giudicabili dal Parlamento se si tratta di Ministri, poi dai Tribunali se per avventura possano sfuggire dalla giurisdizione della Corte dei Conti, o dalla Corte dei Conti.

E l'articolo 52 nella prima parte, alla quale mi richiamava l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, appunto non fa altro che sottoporre questi Ragionieri alla giurisdizione della Corte dei Conti, e dire che dalla Corte dei Conti potranno essere condannati. Qui non si stabilisce il principio, stabilito già all'articolo 40, e solo si determina la competenza della Corte dei Conti, e si traducono le conseguenze alle quali si esponeva il Ragioniere che per avventura fosse caduto in difetto.

Presidente. insiste nella proposta.

Commissario Regio. Sì Signore, insisto.

Presidente. Il Commissario Regio propone che al fine del primo capoverso che secondo la Commissione terminerebbe in questi termini: « Dovrà pure essere firmato dal capo della Ragioneria istituita presso ciascun Ministero il quale vidimerà il mandato quando lo riconosca regolare nei sensi suesposti. » si aggiungano le seguenti parole: *Con doverne anche egli rispondere.*

Chi approva quest'aggiunta proposta dal Commissario Regio, si alzi.

(Non è approvata).

Non essendovi altre osservazioni su quest'articolo, lo metto ai voti.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Se il signor Presidente lo permette si potrebbe sostituire la parola *visto* alla parola *vidimato*. È per uniformarsi al linguaggio tenuto nelle altre leggi; quindi si direbbe, *il quale apporrà il visto al mandato*, ecc. e nel 3 capoverso, *Il mandato col visto della Corte dei Conti*, ecc.

Presidente. Metto ai voti la modificazione proposta dall'onor. Relatore della Commissione che consiste nel sostituire la parola *visto* alla parola *vidimato* al 2 e 3 capoverso dell'articolo. Questa non è che una semplice correzione di forma.

Chi la approva, si alzi.

(Approvato).

Presidente. Metto ora ai voti l'articolo così modificato.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato).

« Art. 41. I Ministri potranno aprire crediti mediante mandati a disposizione di funzionari da essi dipendenti:

« 1. Pel pagamento di quelle fra le spese di riscossione delle entrate, della quali sarà unito l'elenco alla legge di approvazione degli annuali bilanci; salvo ciò ch'è stabilito per le spese di vincite al lotto;

« 2. Per acquisti, servizi e forniture ad economia, quando non sia necessario provvedervi con mandati di anticipazione;

« 3. Per pagamento di spese di ufficio o d'indennità, quando non siano prestabilite in somma certa.

« Le spese di giustizia penale, e quelle per le vincite al lotto saranno fatte nel modo prescritto dal regolamento. »

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Per coordinare il disposto di quest'articolo cogli altri, in fine di esso dopo le parole, « *Le spese di giustizia penale, e quelle per le vincite al lotto saranno fatte nel modo prescritto nel Regolamento*, conviene aggiungere: *ma dovranno giustificarsi com'è prescritto negli articoli 38 e 40.* »

Presidente. Se non ci sono osservazioni metto ai voti l'articolo con questa aggiunta.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 42. I funzionari civili che militari, a cui disposizione siano stati emessi mandati, potranno valersene mediante boni a matrice a favore dei creditori e non mai a favore di sè stessi.

« Nei boni saranno indicati il nome e cognome delle parti preendenti, l'oggetto dei pagamenti, le somme in conto od a saldo, ed il numero del mandato a disposizione, al quale si riferiscono.

« Saranno altresì rivestiti delle formalità prescritte dal Regolamento. »

(Approvato)

« Art. 43. Ogni mese i funzionari delegati di cui è cenno nell'articolo precedente, presenteranno i conti

delle somme erogate coi documenti giustificativi a norma delle prescrizioni del Regolamento, per gli effetti della loro revisione, e per essere trasmessi di poi alla Corte dei Conti.

» I funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese approvate e disposte; gli agenti pagatori, della regolarità del pagamento. »

(Approvato)

« Art. 44. Nessun mandato a disposizione potrà essere spedito per una somma maggiore di L. 30,000, »

(Approvato)

« Art. 45. I Ministri potranno anche emettere mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia, per somma però che non ecceda le lire trentamila; e così anche mandati di anticipazione per le competenze dei corpi dell'esercito e della marina, regolate secondo il bisogno, non che per tutte le somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi di spesa alle Legazioni, Consolati e missioni all'estero ed alle navi viaggianti fuori Stato; e ciò sempre nei limiti fissati nel bilancio.

« Nei mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia sarà sempre fatto riferimento al regolamento approvato con Decreto Reale, di cui è detto al paragrafo 1 dell'articolo 16 della presente legge, ferma la eccezione contemplata dal paragrafo 2 dello stesso articolo.

« Il modo del pagamento del debito pubblico nell'interno dello Stato ed all'estero è stabilito dal regolamento.

« Somministrerà anche con mandati di anticipazione le somme da pagarsi all'estero per interessi del debito pubblico e quelle da pagarsi per le vincite al lotto ove non sia necessario di far uso di mandati a disposizione. »

Senatore **Duchoqué Relatore**. Domando la parola.

Presidente. A quest'ultimo capoverso, non ostante che si trovi nella Relazione indicato come identico al progetto ministeriale, pare che sia necessario qualche cambiamento.

Senatore **Duchoqué Relatore**. Io aveva appunto domandato la parola per questo. È un errore di stampa l'aver detto *identico*, doveva stamparsi *soppresso*.

Ma io proporrei a quest'articolo un'aggiunta, cioè uno spostamento dall'articolo 47; e la giustificazione di detto pagamento sarà fatta ogni sei mesi, disposizione che era più sotto, dove dev'essere soppressa.

Presidente. Il signor Commissario Regio aderisce alla trasposizione proposta dalla Commissione del primo alinea dell'articolo 47?

Commissario Regio. Non solo aderisco, ma mi vi associo.

Presidente. Se dunque non si fanno altre osservazioni pongo ai voti l'articolo 43, colla detta trasposizione.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 46. Quando la spesa fatta sopra un mandato a disposizione o fatta ad economia sia giustificata per due terzi della somma dell'antecedente mandato, se ne potrà accordare una successiva, la quale, col residuo dell'antecedente, non ecceda il limite fissato nei precedenti articoli 44 e 45.

(Approvato).

« Art. 47. La giustificazione delle spese pagate sopra mandati di anticipazione sarà fatta come è detto all'articolo 43.

« Per le competenze dei Corpi e Stabilimenti militari di terra e di mare potrà essere data al termine di ogni trimestre.

« La erogazione dei fondi trasmessi all'estero sarà provata tosto dopo che vi siano stati effettuati i pagamenti per servizi pei quali fu emesso il mandato di anticipazione ed a norma di quanto verrà prescritto dal regolamento. »

(Approvato).

« Art. 48. Tanto i mandati a disposizione quanto quelli di anticipazione per essere ammessi a pagamento dal Direttore generale del Tesoro, dovranno, come gli altri contemplati all'articolo 40, avere la firma del Ministro o del suo delegato e quella del Ragioniere, ed essere stati registrati alla Corte dei Conti.

Anche nei mandati contemplati in questo articolo si indicheranno la somma, l'oggetto della spesa ed il capitolo del bilancio, cui questa si riferisce. »

(Approvato).

« Art. 49. Il pagamento delle spese fisse, cioè degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, d'importo e scadenze fissi ed accertati, potrà seguire sopra ruoli o prospetti emessi dalla Direzione generale del Tesoro, i quali ruoli firmati dal Direttore generale saranno registrati alla Corte dei Conti, e quindi trasmessi dal Direttore generale suddetto ai tesorieri provinciali. Questi, colla guida dei detti ruoli, pagheranno i creditori o li faranno pagare dai contabili subalterni nel modo che sarà prescritto dal Regolamento, che indicherà pure i documenti da essere presentati dai creditori ai contabili pagatori. »

« La giustificazione dei pagamenti delle spese fisse sarà data alla Corte dei Conti coi conti mensili, che devono rendere coloro che avranno eseguito i pagamenti stessi.

(Approvato).

« Art. 50. Non si farà luogo a registrazione di un mandato di pagamento da parte della Corte dei Conti, ed il di lei rifiuto annullerà il mandato, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio e non vi si possa far fronte col fondo di riserva.

« Sarà pure assoluto il rifiuto della Corte, quando secondo il di lei giudizio, l'imputazione della somma portata dal mandato, sarebbe riferibile ad un capitolo già esaurito del bilancio e non a quello indicato nel mandato dal Ministro che lo ha emesso.

« È di conformità modificata, quanto alla registrazione di mandati di pagamento, la disposizione dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, N. 800. »

(Approvato).

« Art. 51. Sotto la più stretta responsabilità personale del tesoriere centrale e di tutti i tesorieri provinciali, cassieri e percettori non sarà in nessun caso mai pagata alcuna somma i cui mandati, ruoli di spese fisse, e boni di pagamento sopra mandati a disposizione, non siano rivestiti delle formalità richieste dagli articoli 40, 42, 48 e 49 della presente legge. »

« L'emissione ed il pagamento dei così detti mandati provvisori, da parte dei ministri o di qualsiasi altro impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati. »

« La disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi, che a norma dell'articolo 22 sarà fatto con ordinazione del Direttore generale del Tesoro. »

Senatore Duchoqué, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, *Relatore*. In fine del primo periodo bisognerebbe aggiungere *salvo al disposto degli articoli 41 e 45* per mettere in armonia gli articoli, e non per variarne il senso.

Presidente. Il Commissario Regio accetta quest'aggiunta?

Commissario Regio. Accetto.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 51 coll'aggiunta suindicata:

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

« Art. 52. I Ragionieri presso i Ministri e gli ordinatori secondari, a cui favore furono emessi mandati a disposizione, ed i funzionari che riceverono somme sopra mandati di anticipazione saranno giudicabili dalla Corte dei Conti nei modi determinati dal capitolo 5 della legge 14 agosto 1862, N. 800, e saranno passibili di condanna se nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 40, 42, 43, 47 e 48 della presente legge contravverranno per loro colpa o negligenza agli obblighi loro demandati, ed alla presentazione dei conti, a cui sieno tenuti. »

« La registrazione fatta di un mandato alla Corte dei Conti non libera la responsabilità del Ragioniere presso il Ministero che lo emise, per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l'accertamento della somma, per la quale fu emesso il mandato. »

« Ove il Ragioniere non creda di firmare per qualsiasi motivo di irregolarità un mandato, ne riferirà direttamente al Ministro; ed ove questi creda di approvarne la emissione, darà un ordine in iscritto al Ragioniere il quale dovrà eseguirlo. Nel giustificare però il suo operato presso la Corte dei Conti esso potrà unire l'ordine del Ministro, e la Corte dei Conti nel rapporto diretto al Parlamento sui mandati registrati

con riserva indicherà anche quelli nei quali siavi stato un'ordine speciale dei Ministri. »

« La sezione della Corte dei Conti, a cui sarà affidato il giudizio sulla responsabilità dei Ragionieri, e degli ordinatori secondari, sarà una Sezione diversa da quella cui è affidato il controllo preventivo a senso degli articoli 40 e 48 della presente legge. »

(Approvato).

« Art. 53. Potranno effettuarsi dopo il primo gennaio, anche prima dell'approvazione del bilancio definitivo dell'anno finanziario, per essere imputate ai corrispondenti capitoli non peranco definitivamente iscritti nel bilancio stesso, le spese autorizzate nel bilancio dell'anno antecedente, che vennero impegnate e non pagate prima della sua chiusura, nei limiti però soltanto della somma rimasta disponibile alla fine di dicembre, ed osservate le prescrizioni e formalità portate dagli articoli 40, 42, 48, e 49 della presente legge. »

« I mandati che già fossero stati regolarmente emessi durante l'esercizio dell'anno finanziario saranno pagabili anche dopo la scadenza di esso, con imputazione come sopra ai corrispondenti capitoli del nuovo bilancio. »

« Qualora codesti mandati non fossero pagati nemmeno nell'anno finanziario susseguente, alla fine di questo secondo esercizio si intenderanno definitivamente annullati; salvo il diritto al creditore di chiederne il pagamento se ed in quanto il suo diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice Civile o di leggi speciali. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Commissario Regio.

Commissario Regio. Io avrei un'osservazione a fare all'onorevole Commissione del Senato. Laddove l'articolo dice: « Salvo il diritto al creditore di chiederne il pagamento » mi parrebbe che si dovrebbe sostituire di chiederne la rinnovazione, perchè non mi pare che si possa ammettere a pagamento un mandato annullato definitivamente, mentre si può invece rinnovare. »

Senatore Duchoqué, *Relatore*. La Commissione non ha difficoltà di accettare la sostituzione proposta.

Presidente. Ha la parola il Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Sono stato prevenuto dall'onorevole Commissario Regio nell'osservazione che io volevo fare; e quindi mi rimetto e mi associo a quello che egli ha detto.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 53 colla proposta sostituzione della parola *rinnovazione* a quella di *pagamento*.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato)

« Art. 54. Nei casi dalla legge permessi, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto

che abbia per iscopo d'impedire il pagamento, debbono essere notificati al Direttore generale del Tesoro che ne darà corrispondente notizia alla Corte dei Conti ed all'ufficiale incaricato del pagamento.

« Quando un mandato sia già stato ammesso a pagamento dal Direttore generale del Tesoro prima della notificazione, questa sarà di nessuno effetto.

« Potrà per altro il creditore fare tale notificazione all'ufficiale incaricato del pagamento.

« Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. L'onorevole Commissione nell'articolo 38, che ha formato oggetto di lunga discussione, si è scostata dalle disposizioni del Codice Civile quanto alle sottoscrizioni con segno di croce, adottando un sistema più largo.

In quest'articolo 54, identico all'articolo 58 del progetto ministeriale, nell'ultimo alinea, col dichiarare che le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico, adotta un sistema più ristretto di quello stabilito in massima nel nuovo Codice Civile. Il Codice Civile ammette la scrittura privata anche per le alienazioni degli immobili, qualunque ne sia il valore; ammette altresì la scrittura privata, quando si tratta di costituzione d'ipoteca: e non so perchè quando si tratta di queste cessioni e delegazioni, di cui parla l'articolo 58, debba assolutamente la Commissione pretendere che sieno fatte per atto pubblico.

Quindi proporrei che l'ultimo alinea dell'articolo venisse modificato in questo modo:

« *Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata.* »

Se la scrittura privata è valida ed efficace, come diceva, per qualunque trasmissione di beni immobili, ed anche per la costituzione di una ipoteca, di qualsiasi valore, non so perchè non debba essere valida ed efficace anche per queste cessioni e delegazioni di cui parla l'articolo 54.

Ecco l'emendamento che ho l'onore di proporre al Senato, il quale è in piena armonia colle disposizioni del Codice Civile.

Senatore **Duchoqué, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore**. La Commissione non aveva prestato grande attenzione a questo articolo che era nel progetto ministeriale. Certamente la Commissione crede che si potrebbe dire: « per atto pubblico o per atto privato autenticato da un Notaro ».

Presidente. Accetta il Senatore **Chiesi** questa proposta?

Senatore **Chiesi**. Accetto.

Presidente. Il Commissario **Regio** accetta?

Commissario **Regio**. Accetto la formola: per atto pubblico o per atto privato, autenticato da un Notaro.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, lo metto ai voti.

Chi approva quest'articolo con quest'aggiunta, si alzi. Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. L'articolo è già votato.

Senatore **Lauzi**. Intendo fare un'osservazione.

Presidente. Se è per fare un'aggiunta...

Senatore **Lauzi**. Non era un'aggiunta, era un'osservazione, per me essenziale; ma aspettavo che fosse esaurito l'emendamento **Chiesi**.

Presidente. Mi viene fatto osservare che l'articolo non è stato votato, io creleva veramente che lo fosse, quindi se ha qualche osservazione a fare sul medesimo, ha la parola.

Senatore **Lauzi**. L'articolo impone obbligatoriamente la notificazione del credito per il quale si voglia fare un sequestro, o in altro modo impedire un pagamento al Direttore generale del Tesoro; ciò che dovrà farsi personalmente, se si tratta di una intimaazione giudiziaria; e l'articolo stesso lascia poi quasi facoltativa la notificazione all'ufficiale incaricato del pagamento. Dice inoltre che se il mandato è già stato ammesso a pagamento dal Direttore del Tesoro, la notificazione non è più efficace. Ora, mi pare che per quei creditori che avessero titoli per ottenere soddisfazione di un loro credito col sequestro giudiziario, o altrimenti di una somma da pagarsi dal Tesoro, le garantigie si riducono al nulla.

Generalmente si conosce chi è quegli che ha da esigere una somma dal Tesoro quando arriva l'ordine del pagamento, ma poi è difficilissimo a uno che si trovasse nelle Province più lontane del Regno di far giungere una notificazione sino al Direttore generale del Tesoro; e torno a dire se è giudiziaria, deve arrivare a lui personalmente. Io avrei amato per conseguenza che per impedire l'effetto del pagamento, sempre all'appoggio di un titolo o pubblico, o con scrittura privata con autentica della firma, dovesse essere precipuamente ammessa come efficace la notificazione alla cassa che deve fare il pagamento, o all'Ufficiale incaricato del medesimo, e che quindi potesse venire poi per il merito della questione, la notificazione al Direttore generale del Tesoro. Ma se non si ammette la parte a fermare il mandato nelle mani di colui che lo deve pagare, io credo, che in 99 casi sopra 100 il dritto del terzo rimarrà frustrato.

Commissario **Regio**. Mi pare che il contesto dell'articolo provveda bastantemente a tutti i bisogni che si vogliono soddisfare.

L'articolo distingue: o la notificazione è fatta prima che il Direttore generale abbia ammesso il mandato a pagamento, e questa notificazione fatta al Direttore generale assicura il sequestrante, rende efficace dirimpetto a tutte le casse dello Stato il sequestro; o il sequestro si accende e si notifica dopo che il Direttore generale del Tesoro ha ammesso il mandato, e il sequestrante giunge in tempo, se gli riesce, di fare

la notificazione all'Ufficiale incaricato di fare il pagamento, se conosce con precisione quale sarà questo Ufficiale incaricato del pagamento.

Tocca a chi interessa di essere sollecito se vuole veramente premunirsi, che il pagamento venga trattenuto da tutte le Casse dello Stato, bisogna che accenda il sequestro e faccia seguire la notificazione prima, che il Direttore generale abbia, ammesso il mandato; se indugia, la questione sarà di vedere se riesce a trovare egli qual è l'ufficiale incaricato del pagamento, e se lo trova, ed è in tempo a notificare a questo ufficiale l'acceso sequestro, il pagamento è trattenuto, altrimenti no; *sibi imputet* se la somma è stata pagata senza che il sequestro abbia potuto essere rispettato.

Queste sono le spiegazioni, che mi sono creduto in dovere di dare al Senatore Lauzi e che mi vengono suggerite dal contesto dell'articolo.

Senatore Lauzi. Spiegato in questo modo l'articolo, io mi dichiaro pienamente soddisfatto; ma ripeto al Senato, acciò non paia che fosse immaginaria la mia osservazione, che il dubbio mi era nato dalla circostanza, che trattandosi della notificazione al Direttore generale del Tesoro, si dice: *dovrà essere fatta*, e nell'altro caso si dice: *potrà*: d'onde il dubbio che non avesse eguale efficacia.

Commissario Regio. *Dovrà, prima...*

Presidente. Se non vi è altra osservazione metto ai voti l'articolo.

Senatore Scialoja. Un momento, vorrei fare un'osservazione.

Presidente. Parli pure.

Senatore Scialoja. Ecco, nasce un dubbio in questo momento, ed io lo sottopongo anche al Commissario del Governo.

Nell'art. 58 si parla di sequestri, di opposizioni, di cessioni, delegazioni, e qualunque altro atto che abbia per iscopo d'impedire il pagamento, ecc.

Oggi, secondo il nostro Codice di Procedura, la parola *sequestro* non abbraccia più il pignoramento, nè il pignoramento presso i terzi, è un semplice atto d'impedimento per misura preventiva, è quello, che in altre legislazioni si chiama sequestro per misura di conservazione; sequestro che qualche volte può il Tribunale o il presidente del Tribunale (ed anche la Corte dei Conti suol farlo) ordinare, quando gli apparisce molta probabilità che il creditore sia realmente tale, prima anche che venga giudicato.

Il sequestro insomma è un provvedimento fatto acciocchè non isfugga il danaro, o la roba che quando poi si liquida il credito, è destinata a soddisfarlo.

Questo è proprio il sequestro; ma tutte le forme di pignoramento nel nostro Codice di procedura attuale non hanno più nome di sequestro.

Ora io non saprei, (ed era questo appunto che domandava ai miei colleghi, nè essi in questo momento hanno presente alla mente) se il disegno di legge vo-

glia pensatamente escludere in quest'articolo il pignoramento, ovvero se per inavvertenza siasi usata la parola *sequestro* in un significato molto più lato di quello che le dà il Codice.

Se anche il Commissario Regio in questo istante, e ad ora così tarda, crede che non sia prudente risolvere senza meditazione un dubbio che mi sorge improvviso, penso che si possa sospendere la votazione dell'intero articolo, perchè si abbia l'agio di esaminare se in esso si deve o no parlare del pignoramento.

La Commissione dirà nella prossima seduta se in questo articolo debba o no comprendersi il pignoramento, e ciascuno potrà accettare o respingere la sua proposta.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Per quanto io possa ricordare, ora così a memoria, parmi che veramente il vigente Codice di Procedura Civile parli di pignoramento, e non di sequestri; ad ogni modo a me sembra che si possa benissimo lasciar correre l'articolo come è concepito, in quantochè dopo le parole « i sequestri le opposizioni, le cessioni, o delegazioni » è detto « e qualunque altro atto che abbia per iscopo di impedire il pagamento » e ne vien quindi per conseguenza che anche il *pignoramento*, che *impedisce il pagamento*, si intenda compreso in questa parte d'articolo. D'altronde poi è vero che comunemente si intende meglio la parola *sequestro* che non quella di *oppignorazione* o di *esecuzione mobiliare*, per cui in definitiva non sarà che questione di parole.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Se il signor Commissario Regio, conformemente alle spiegazioni che ha dato, crede che realmente anche il pignoramento debba essere compreso nel disposto di questo articolo, mi pare che non vi sia ragione per non usare la parola consacrata dalla legge; se poi egli persiste nel pronunziarsi in questo senso, allora è meglio studiare più accuratamente questo punto e rimandarne la discussione; perciocchè in quest'ora tarda, e senza avere la possibilità di ben ponderare un emendamento, sarebbe imprudente adottarlo o respingerlo.

(*Voci da molte parti*). A domani, a domani!

Presidente. Allora si sospende questa discussione e si passa all'appello nominale per la deposizione delle schede per la nomina delle tre Commissioni annunziate in principio della seduta.

(Il Senatore Segretario Manzoni T., fa l'appello nominale).

Senatore Farina. Domanderei la parola.

Presidente. Prego i signori Senatori di voler riprendere i loro posti.

La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Sulla fine della seduta e quando

già comincia il mormorio naturale che suol precedere la votazione, il signor Presidente ha fatta la proposta di tener seduta lunedì.

Buon numero di Senatori mi hanno incaricato di proporre una seduta per domani, poichè ove si rimandasse la seduta a lunedì, vi sarebbe pericolo che molti Senatori chiamati altrove dalle loro occupazioni, non potessero trovarsi presenti alla seduta, e quindi riescisse, per difetto di numero, molto difficile la votazione della legge della quale ci stiamo occupando.

Per conseguenza rendendomi interprete di questo desiderio io proporrei che si tenesse seduta domani.

Pregherei il signor Presidente a consultare in proposito il Senato.

Senatore Casati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati. Io faccio presente prima di tutto che il tener seduta nei giorni di domenica non si fa che nei casi di urgenza, essendo a ciò contrarie le consuetudini del Senato; in secondo luogo, non sono che quattro giorni che siamo radunati, e son persuaso che dopo sì breve tempo i signori Senatori non avran tanta premura di allontanarsi. Aggiungo poi che domani la Presidenza ha molte cose a trattare, per cui le sarebbe difficile il poter assistere alla seduta.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Faccio osservare all'onorevole Senatore Casati, che se abitualmente non si tiene seduta in giorno festivo, si è però tenuta molte volte allorquando è stata chiesta dal Senato: per conseguenza la mia proposta non esce dal confine di quelle già adottate dal Senato tutte le volte che ha creduto di farlo. È vero che le sedute non cominciarono che da pochi giorni; ma siccome dopo questa legge non v'è altro all'ordine del giorno, ed il rimanente di questa legge non potrà occupare che breve spazio di lunedì, poichè la materia principale è già discussa, e gli articoli che rimangono sono pochi, ero indotto a credere che la legge si sarebbe votata oggi o domani.

Nè mi rimuove dalle mie osservazioni il motivo addotto dell'occupazione che possa avere domani la Presidenza.

Se la seduta dovesse occupare lungo tempo, questo sarebbe certo motivo sufficiente; ma parendomi che non debba durare oltre ad una o due ore, io credo dover insistere nella proposta da me fatta, coll'intima convinzione che se si rimanda la Seduta a lunedì, non ci troveremo più in numero.

Io appartengo ad una riunione, che mi occuperà tutto il giorno di lunedì.

Senatore Alfieri. Io non appartengo a nulla, ma so quali sono le consuetudini del Senato, avendo dovuto prendere parte a suoi lavori da molti e molti anni.

È vero quello che diceva testè il Senatore Casati, che fuori dei casi di un'urgenza, non usa il Senato sedere in giorno di domenica.

Presidente. Faccio pure osservare al Senatore Farina non esser vero che oltre questa legge non vi sia da fare altro; poichè è stata distribuita la Relazione sul progetto di legge per il rinnovamento delle cartelle del Debito Pubblico, ed è già stata approvata la Relazione di un'altra legge mandata alla stampa e che sarà in ordine per lunedì; vi sono per ciò due altre leggi in pronto per esser messe in discussione.

Senatore Casati. Per rispondere qualche parola al signor Senatore Farina, dichiaro esser vero che siensi tenute sedute in giorno di domenica, ma in casi urgentissimi. In tutto il tempo che il Senato stette a Torino, se ne tenne una sola, e me ne appello al mio Collega e predecessore qui presente, il Senatore Alfieri. In Firenze il caso si ripeté per tre volte a cagione delle feste di Pasqua, e del Natale; nelle quali occasioni stavano in discussione leggi della massima importanza e potevasi temere che non tenendo seduta la domenica, si avrebbe dovuto tenerla nei giorni delle ferie. Ma da 20 anni che esiste il Senato del Regno, non accadde altrimenti mai che si tenesse seduta in giorno di domenica.

E poi, come ha detto l'onorevole Signor Presidente, vi sono altri progetti di legge in pronto per lunedì, ed io non posso mettere in dubbio che lunedì non saremo in numero, e son certo anzi che interverranno alla seduta almeno tutti quelli che oggi si trovano presenti, poichè ognuno di noi antepone certamente all'interesse e comodo privato il pubblico bene.

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Farina.

(Voci. Non siamo più in numero!)

Presidente. Odo fare l'osservazione che il Senato non è più in numero e perciò non si può più mettere ai voti la proposta del Senatore Farina.

Si procede all'estrazione degli scrutatori per lo spoglio delle schede deposte nelle urne.

Il Presidente estrae dall'urna i nomi dei Senatori Della Gherardesca, Guicciardi e Chiesi.

Presidente. La seduta è fissata per lunedì alle ore due, come aveva dichiarato prima che si facesse l'appello nominale.

La seduta è sciolta, (ore 5 1/2).